

Nota 1 - Campo di applicazione

Chiarimenti relativamente all'applicazione della L.P.12 agosto 1996 n. 5

Lettera del Servizio Comunicazioni e Trasporti
Prot. 2211/S036/RA/CL di data 08 marzo 2002 - Estratto

Art. 1 bis - Ambito di applicazione

- Concernendo la materia oggetto della L.P. la tutela del paesaggio, nonché la tutela degli inquinamenti, lo Statuto attribuisce alla Provincia di Trento autonoma potestà legislativa esclusiva.
- In tal senso sono compresi tutti i velivoli a motore compresi gli elicotteri, anche ultraleggeri.

Art. 2 – Accertamento, contestazione, notificazione

- Secondo l'art. 14 della legge 689/91, la contestazione deve avvenire immediatamente, quando possibile, diversamente la violazione deve essere notificata entro il termine perentorio di 90 giorni, pena l'estinzione dell'obbligazione stessa (l'estinzione per decorso termine deve, tra l'altro, essere rilevata d'ufficio dall'autorità che fosse chiamata a procedere).
- Il sistema punitivo amministrativo è fondato sulla responsabilità personale: il pilota, quindi, è colui che commette la violazione ed in quanto tale obbligato al pagamento della somma ex art. 6 legge 689/81 qualora l'azione od omissione, dolosa o colposa, sia cosciente e volontaria.
- Quanto alla natura del processo verbale di contestazione, il verbale costituisce atto fornito di pubblica fede in quanto il verbalizzante attesta essere avvenuto in sua presenza (senza margini di valutazione soggettiva) essergli stato dichiarato (art. 2700 cod. civ.), con conseguente piena prova di quanto attestato. "Tali fatti non possono legittimamente dirsi smentiti da una eventuale prova di segno contrario, dovendo l'opponente ricorrere pregiudizialmente al procedimento per querela di falso" (Cass. Civ. sez. I 5 febbraio 1999, n. 1006). Si segnala in proposito che, per il Tribunale di Rovereto (n. 270/2000), al fine di determinare l'altezza di volo, l'accertatore è legittimato valersi dei canoni di comune esperienza ad occhio nudo o con binocolo (fattispecie in cui il giudice ha ritenuto deduttivamente dimostrato come inferiore ai 500 metri la quota del volo, in quanto con l'ausilio del binocolo l'agente aveva letto le sigle di un elicottero, cosa ritenuta impossibile, anche con l'ausilio del binocolo se il volo fosse stato a quota superiore).

Art. 3 – Rapporto all'Autorità competente ad emanare l'ordinanza

- Il rapporto deve essere trasmesso all'organo competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione individuato come segue:

Dirigente Servizio Comunicazione e Trasporti

- atterraggio, decollo e sorvolo a quota inferiore a m. 500... (art 1, 1a)
- decollo ed atterraggio di velivoli a motore in tutte le zone... (art. 1, 1b)
- sorvolo a quota inferiore a m. 300 dal suolo... (art. 1,1c)
- trasporto sciatori (art. 1, 6)
- violazione del regime autorizzatorio per voli di addestramento ed allenamento (si noti, a tale riguardo, che con "violazione del regime autorizzatorio" si deve intendere il comportamento tenuto da soggetti muniti di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 4 che, nell'attività di volo, non si attengono ai criteri di condotta stabiliti dalla Giunta provinciale – es. sfioramento delle 40 ore annue per pilota – e non già il comportamento di chi ad es., non titolare di alcuna autorizzazione, dichiara di aver effettuato il volo per allenamento). Sulle modalità di controllo del rispetto del regime autorizzatorio si veda sotto "Voli in deroga".